



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 02/07 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 41

del 29 gennaio 2018

Prot. Gen. n. 9380

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO** che:
 - in data 27 gennaio 2018 è pervenuta la nota n.8960, con cui la soc. Italgas Reti S.p.A., chiede l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione in via Risorgimento nel tratto compreso tra via Traiana e via Doria, al fine di poter effettuare i lavori di rifacimento della segnaletica stradale;
 - che da accordi intercorsi tra il personale della Polizia locale e della società Italgas, si concordava l'intervento per il giorno 08 febbraio 2018, procedendo ad effettuare i lavori su mezza carreggiata alla volta;
- **LETTA** la nota n.89486 datata 24 ottobre 2017, con cui il Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, autorizza i lavori di ripristino della sede stradale e quindi della segnaletica;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi, considerati gli orari di ingresso e uscita delle scuole cittadine, si rappresenta che l'attività lavorativa dovrà essere effettuata unicamente **dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30**;
- **VISTI**:
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia Locale, Viabilità”;

ORDINA:

dalle ore 07:30 fino alle ore 16:30 del giorno 08 febbraio 2018:

in **VIA RISORGIMENTO**, ambo i lati del tratto compreso tra via Traiana e via Doria:

- l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli a servizio della ditta esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo;
- restringimento della carreggiata prima sul lato destro e successivamente sul lato sinistro, per consentire i lavori di ripristino della segnaletica stradale, **che potranno essere eseguiti solo dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30.**

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Soc. Italgas Reti, esecutrice dei lavori:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione al numero di fax: 0766-590411;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla soc. C.S.P. s.r.l. per i provvedimenti di propria competenza;
 - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'installazione della segnaletica stradale.
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante Corpo Polizia Locale 1° Dirigente Avv. Pietro Dott. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante Corpo Polizia Locale
1° Dirigente Avv. Pietro CUCUMILE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI